



COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

COPIA

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 137 DEL 05/12/2023

Servizio: AREA PERSONALE
Ufficio: Servizio Personale
Responsabile: Dott. Matteo Tonsi

Oggetto : COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE -
ANNO 2023.

IL RESPONSABILE DEL AREA PERSONALE

RICHIAMATE:

- la delibera del Commissario Straordinario, avente i poteri del Consiglio Comunale, n.24 del 28.7.2022 esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023/25;
- la delibera del Commissario Straordinario, avente i poteri del Consiglio Comunale, n.64 del 16.12.2022, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/25;
- la delibera del Commissario Straordinario, avente i poteri della Giunta comunale, n.70 del 30.12.2022, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2023/25;

RAMMENTATO che, con proprio Decreto n.18 del 28.11.2023, registrato al prot. 6710/23, il Sindaco ha attribuito al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 quale Responsabile dell'Area Personale;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

PREMESSO CHE in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL per il personale delle funzioni locali per il triennio 2019-2021, e che l'art.79 di tale contratto, rubricato "*Fondo risorse decentrate: costituzione*", prevede che lo stesso sia dotto di una parte stabile e di una parte variabile, come di seguito meglio dettagliato:

- Parte stabile (risorse costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017) in cui dovranno essere inserite le seguenti risorse:
 - a) risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti) e comma 2, lettera a) (Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31.12.2015); lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data); lettera c) (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità); lettera d); lettera e) (trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni); lettera f) (per le sole Regioni: riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza); lettera g) (stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario);
 - b) Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;
 - c) incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 - d) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
 - e) Ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze

stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3.

- Parte variabile (risorse che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate) dove dovranno essere inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno:
 - f) risorse di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera a) (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997); lettera b) (quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale); lettera d) (importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno); lettera e) (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori); lettera f) (trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco); lettera g) (oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito);
 - g) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
 - h) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada;
 - i) somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per il Molise n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce *“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/ PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”*

CONSIDERATO CHE:

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- la costituzione del fondo spetta al Responsabile del Servizio Finanziario, ad eccezione delle risorse addizionali, all'interno dei limiti fissati dall'art.23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, la cui competenza è riservata alla Giunta comunale e alla delegazione trattante avuto riguardo alle risorse di cui all'art.79 comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021 secondo cui gli enti possono destinare al fondo le seguenti risorse variabili di anno in anno per *“un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa”*;

RICHIAMATO l'art.33, comma 2, del DL n.34/2019, il quale stabilisce che *“I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale,*

differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;

VISTO l’art.40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n.165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

VISTO, altresì, l’art.23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, il quale dispone che *“a decorrere dal 1 gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

PRESO ATTO CHE, pertanto, il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno corrente;

ATTESO CHE la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”;*

DATO ATTO CHE si rende, pertanto, necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2023, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

TENUTO CONTO CHE il Comune di Berzo Demo:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2022 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, si può con ragionevole certezza ritenere che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l’annualità 2023;
- nel corso dell’anno 2022 ha rispettato il tetto della spesa di personale e che gli stanziamenti sul bilancio 2022 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- in virtù della sussistenza di tali condizioni, si rende possibile addivenire all’incremento delle somme costituenti il Fondo risorse decentrate per l’anno 2023 dell’Ente;

CONSIDERATO CHE:

- Ai sensi dell’art.79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada) e quelle di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018;
- Ai sensi dell’art.79 comma 5 agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023 (ad eccezione degli enti che non avessero sottoscritto il contratto prima del 17/11/2022 e hanno optato per l’inserimento delle risorse nella costituzione del fondo del 2022);
- Ai sensi dell’art.8 comma 3 del D.L. n. 13/2023, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall’attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i

- requisiti di cui al comma 4 del medesimo articolo possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;
- sussistendone le condizioni, si è applicato quanto disposto dal D.L. 34/2019, come integrato dal DM 17 marzo 2020, in virtù del quale *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*, provvedendo dapprima alla determinazione del valore del salario accessorio complessivo certificato nell'anno 2016, ai sensi del citato art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, e quindi al valore del salario medio pro-capite, dividendo l'importo del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero di dipendenti in servizio presso l'Ente alla data del 31.12.2018;
 - tale calcolo, redatto in conformità alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, ha permesso di rilevare come il numero di dipendenti in servizio presso l'Ente alla data del 31.12.2022 fosse pari a 6,66, pertanto superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 (pari a 4,56 unità), pertanto, in attuazione dell'art.33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, rendendo necessario adeguare in aumento il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.lgs. 75/2017, al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

PRESO ATTO CHE, sulla scorta di suddette valutazioni e determinazioni, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.44 assunta in data 23.11.2023, ha autorizzato e disposto l'alimentazione del Fondo per le Risorse decentrate dell'anno 2023 con le modalità e nelle misure incrementali in dettaglio contenute nella stessa deliberazione;

DATO ATTO CHE:

- si è, pertanto, provveduto al calcolo ed alla determinazione di tutte le voci costituenti la parte avente carattere stabile del Fondo per le Risorse decentrate dell'anno 2023, tra le altre inserendo, sebbene escluse dalla contrattazione decentrata, le somme da erogarsi nel rispetto di precipua disciplina per la distribuzione degli incentivi tecnici;
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2023 risultano, pertanto, determinate in misura pari ad € 15.961,49, mentre quelle di parte variabile ammontano a complessivi € 35.952,52, così per complessivi € 51.914,01;

VISTE:

- l'allegata tabella (All. A) di costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2023, predisposta nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la relazione tecnico illustrativa per la parte relativa alla costituzione del fondo che unitamente alla tabella di costituzione del fondo dovrà essere oggetto di certificazione da parte dell'organo di revisione contabile;

DATO ATTO CHE la verifica del rispetto dei limiti che incidono sulla costituzione del Fondo per l'anno 2023, e in particolare quello previsto dal D.Lgs. n.75/2017, art. 23 comma 2, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, verrà riscontrato in modo puntuale nella determinazione definitiva delle risorse decentrate, comprensiva di quelle di natura variabile autorizzate dalla Giunta;

RITENUTO, per tutto quanto in premessa, di procedere alla formale costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 51.914,01 come da prospetto allegato al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO CHE la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art.5, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;

PRECISATO CHE:

- il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, al punto 5.2 precisa che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”*, con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo;
- l'Ente ha la facoltà, in ogni momento, di poter procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 5, c.4 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

1. di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **costituire**, anche sulla scorta delle determinazioni e delle linee d'indirizzo impartite dalla Giunta Comunale con deliberazione n.44 del 23.11.2023, il Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2023 nei valori e stanziamenti dettagliatamente rappresentati nella tabella allegata (All. A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di **dare atto** che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2023, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e dell'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021;

4. di **precisare** che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023/25, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023 entro il 31 dicembre dello stesso anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2023;
5. di **trasmettere** il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
6. di **pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza - personale - contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co. 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
7. di **dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio.

Il Responsabile
F.to Dott. Matteo Tonsi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

I M P E G N O	E S.	C A P.	D E S C R I Z I O N E	I M P O R T O

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 05/12/2023

Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 19/12/2023 al 03/01/2024 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'incaricato alle pubblicazioni
F.to Bernardi Lucia

Copia per albo
Berzo Demo, 19/12/2023

Il Responsabile Del Servizio Personale
Dott. Matteo Tonsi

BERZO DEMO 2023

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2023

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018		€	8.839,12
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2			
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 lett. l) - Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato)			
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente)			
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento)			
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni			
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare a fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.			
€	1.150,11		
Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.			
€	-		
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L. 122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato)			
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale			
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e alte professionalità, compreso il risultato, per gli enti con la dirigenza.			
€	3.822,41	€	3.822,41
Art. 33 c. 2 di 34/2019 Eventuale incremento salariale accessorio in deroga realizzabile nell'anno.			
€	3.822,41	€	3.822,41
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2			
€	4.972,52	€	3.822,41

Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2			
Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 1 lett. c) Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento stabile della consistenza di personale			
Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 1 lett. b) Incremento di 84,50 per unità di personale in servizio al 31.12.2018 a valere dall'anno 2021 (risorse non soggette al limite).			
€	591,50		
Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 1 lett. d) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 76 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).			
€	290,22		
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5			
€	582,40		
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5			
€	970,54		
Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 1-bis) differenziali stipendiali B3-B1 D3-D1 (risorse non soggette al limite).			
€	865,30		
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2			
€	3.299,96	€	15.961,49

Risorse variabili soggette al limite			
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza già esistenti).			
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04/1999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprensione sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione (C)), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1999.			
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.			
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).			
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.			
Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 2 lett. b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa.			
Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 2 lett. c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018			
€	12.889,54		
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.			
€	12.889,54		
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2			
€	12.889,54		

Risorse variabili NON soggette al limite			
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza)			
Art. 15 c. 1 lett. k), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.			
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralisti non vedenti, ISTAT e censimento.			
€	20.000,00		
Art. 18 c. lett. h) e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT.			
Art. 79 c. 1 lett. B) CCNL 16/11/2022 euro 84,5 per n'unità in servizio al 31/12/2018 quota unatantum annualità 2021/2022			
€	1.183,00		
Art. 79 del CCNL del 16/11/2022 c. 2 lett. d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999			
€	11,53		
Art. 79, c.3 CCNL 16/11/2022 Gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018.			
€	1.155,00		
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2			
€	713,45		
Art. 80 c. 1 del CCNL 16/11/2022 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)			
€	713,45		
Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.			
Legge 178/2020 art. 1 c. 870 Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020			
Art.8 - D.L. PNRR TER			
€	23.062,98	€	35.952,52
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2			
€	23.062,98	€	35.952,52

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		€	51.914,01
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE		€	25.551,07
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE		€	26.362,94

Decurtazioni			
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)			
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)			
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.L.GS. 165/2001)			
ALTRE DECURTAZIONI.....			
TOTALE DECURTAZIONI			
	-		-
TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI		€	51.914,01
EVENTUALE DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - ART. 23 COMMA 2 - DLGS. 75/17			
	-		-
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		€	51.914,01

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

	ANNO 2016	ANNO 2022
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI (nel 2016 compreso dei differenziali progressioni economiche)	€ 21.728,66	€ 51.914,01
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)		-
INCREMENTO O DIMINUIZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI		-
TOTALE LORDO	(+)	€ 21.728,66
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		€ 26.362,94
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		
TOTALE VOCI ESCLUSE	(-)	-
SALDO FONDO SOGGETTO A LIMITE		€ 21.728,66
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	(+)	€ 30.000,00
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)	(+)	-
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE	(+)	€ 30.000,00
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL	(+)	-
ESCLUSIONE DAL LIMITE DEGLI INCREMENTI DEL FONDO DEL PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)	(+)	-
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)	(+)	-
ADEGUAMENTO LIMITE EX ART. 33, COMMA 2, D.L. 34/2019		€ 23.822,41
LIMITE ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	(=)	€ 105.551,07
DECURTAZIONE DA OPERARE		€ -